

- a) riguardano un quantitativo di animali non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dalla Francia prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande ;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 ECU/capo.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

*Articolo 5*

Il periodo di validità dei certificati di aiuto è di tre mesi.

*Articolo 6*

L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 131/92, per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto si applica il tasso di conversione agricolo vigente il giorno di presentazione del « certificato d'aiuto » alle autorità competenti del luogo di destinazione.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*